



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 08/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA "CAVA GONFALONE". INDIRIZZI AMMINISTRATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE.

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di Aprile alle ore 19:06 e ss, nella Sede Municipale, in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020, prorogata con determinazione sindacale n. 1 del 07 gennaio 2021, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassi, dalla Sede Municipale

Eseguito l'appello risultano, in videoconferenza:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore		Assente
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

OGGETTO: Affidamento dell'attività di valorizzazione della "Cava Gonfalone". Indirizzi amministrativi in merito alla gestione.

I sottoscritti Dr. Giuseppe Puglisi Dirigente del Settore XII Sviluppo Economico - Promozione per la città – Sport, unitamente alla Dott.ssa Giuseppa Tasca, Istruttore Direttivo, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.pr 62/ 2013.

PREMESSO:

- **che** la struttura di proprietà comunale denominata "Cava Gonfalone" rappresenta un emblema storico cittadino tale da costituire un segno distintivo della memoria culturale della comunità nonché un valido strumento di incentivazione turistica;
- **che** garantire la valorizzazione della "Cava Gonfalone" è un obiettivo dell'Amministrazione e che la soluzione di tale problematica è oggi resa necessaria dall'urgenza che ha il Comune di garantire una regolare fruizione della struttura;
- **che** il tema della valorizzazione connessa alla gestione dei beni culturali si colloca in un preciso quadro normativo, che è dato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" così come modificato con D.Lgs 24 marzo 2006 n. 156;
- **che** la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentano un momento di riflessione e di approfondimento sullo sviluppo di una città e che in quanto tale consente di recuperare le tradizioni di una collettività per poter anche programmare uno sviluppo futuro consapevole delle potenzialità della comunità e del territorio;
- **che** l'art. 6 del Codice dei Beni Culturali dispone che l'attività di valorizzazione "*consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura*";
- **che** attualmente la struttura non è visitabile per mancanza di strutture organizzative adeguate e di personale e che il Comune ha quindi il dovere di garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione della Cava dei Gonfaloni;
- **che** garantire la corretta fruizione di un bene culturale è un costo per l'Ente locale e conseguentemente è necessario favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- **che** le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta ed in forma indiretta;

CONSIDERATO che :

- la scelta a favore dell'esternalizzazione, in quanto soluzione da accogliere solo quando presenti un plusvalore reale rispetto ad altre opzioni, è subordinata ad una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economica-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti (art. 115 comma 4);
- orientare la scelta verso la gestione indiretta deriva anche dall'esame e dall'analisi di precedenti temporanee gestioni esterne della struttura che hanno dimostrato quanto sia vivo l'interesse a visitare la "Cava Gonfalone", sia per i residenti che per i turisti;

RILEVATO che la valorizzazione, di cui al citato art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 così come modificato con D.Lgs 24 marzo 2006 n. 156, risulta l'unica funzione concernente i beni culturali concretamente esternalizzabile all'interno del codice ed, essendo finalizzata alla promozione dello sviluppo della cultura, è una funzione pubblica di rilievo costituzionale il cui esercizio si sottrae ad ogni valutazione di opportunità formulata in base a criteri di redditività economica;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CONSIDERATO che garantendo l'accessibilità alla "Cava Gonfalone" si vuole anche promuovere e valorizzare il territorio ibleo, con la previsione di percorsi culturali che possano naturalmente interessare anche le bellezze, naturalistiche e culturali, presenti in un progetto di sviluppo culturale del nucleo storico della nostra città anche con valenza di promozione ed accoglienza turistica;

RILEVATO che per l'individuazione/selezione del soggetto terzo, concessionario, è necessario il rispetto di "procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti" secondo quanto disposto dall'art. 115 comma 3 del Codice dei Beni Culturali;

LETTO l'art. 115 Codice dei Beni Culturali secondo cui *"le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'[articolo 112, comma 5](#), non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 117 del Codice dei Beni Culturali;

RITENUTO che l'attività di valorizzazione della "Cava Gonfalone" dovrà essere riferita alla sua gestione e quindi in attività dirette ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica della struttura (vigilanza, apertura e chiusura, ecc) per assicurare un grado di utilizzo del bene culturale continuativo ed efficiente;

PRESO ATTO quindi della necessità di individuare i requisiti per un progetto di valorizzazione del bene culturale "Cava Gonfalone" che abbia come principio ispiratore quello di garantire l'utilizzo della struttura per farne un attrattore di risorse per valorizzare il territorio urbano, considerato che il patrimonio culturale, oltre ad avere una intrinseca necessità di conservazione, valorizzazione e tutela, presenta tutte le problematiche connesse con le esigenze di fruizione da parte degli utenti;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente come oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 12 comma 2° della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii;

VISTO l'O.R.EE.L.;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata:

- **gestire** il bene culturale "Cava Gonfalone" in forma indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio" così come modificato con D.Lgs 24 marzo 2006 n. 156 e quindi di procedere all'individuazione del soggetto terzo gestore del bene culturale "Cava Gonfalone" nel rispetto dei principi fissati dall'art. 115 del Codice dei beni Culturali;
- **affidare** la gestione ad associazioni/fondazioni/organizzazioni culturali, ovvero di loro raggruppamenti, che abbiano esperienza nello specifico settore della fruizione e valorizzazione dei beni archeologici, per la durata di 5 (cinque) mesi decorrenti dal mese di giugno ad ottobre 2021;
- **specificare** che per attività di valorizzazione si intendono le attività previste nella scheda-progetto di massima, elaborata dal Servizio Cultura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **dare atto** che il metodo di selezione è quello della manifestazione di interesse basata sulla valutazione comparativa di specifici progetti di valorizzazione, incentrati sull'attività di "tour

guidati” effettuata da parte di apposita commissione interna all’Ente ; dell’avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed inserimento nel sito Web dell’Ente;

- **dare mandato** al dirigente del Settore 12 di compiere tutti gli atti gestionali conseguenziali al presente atto;

- . **nominare RUP** del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la Dott.ssa Giuseppa Tasca dell'Ufficio Cultura;

- **precisare** che il predetto atto che il presente provvedimento comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

- . **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 comma 2° della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'adozione di tutti gli atti conseguenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 188 del 06/04/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale Supplente
Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì